



ATTO N. 2105

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 312 del 24.3.2004)*

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27/11/2003, n. 20 –  
Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la  
febbre catarrale degli ovini (blue – tongue)”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 30.4.2004*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 3.5.2004*



# REGIONE DELL'UMBRIA

**OGGETTO:** DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.27.11.2003, N.20 -INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PARTECIPANTI AL PIANO VACCINALE PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24/03/2004 n. 312

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale Attività produttive avente per oggetto: "Disegno di legge - Modificazioni ed integrazioni alla legge 27 novembre 2003, n.20 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Preso atto** del parere relativamente agli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5 comma 5 di cui al Regolamento regionale 12 novembre 2001 n.6, che si allega;

**Preso atto** del parere da parte del Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;


**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi di voti, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge - Modificazioni ed integrazioni alla legge 27 novembre 2003, n.20 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarla, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:




IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Pado M...



**RELAZIONE**

**Disegno di legge:** Modificazioni ed integrazioni alla legge 27 novembre 2003, n.20 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)".

Con legge 27 novembre 2003, n.20 la Regione dell'Umbria ha disposto degli interventi volti ad indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dall'ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2003 e più specificatamente prevedeva indennizzi per morte o aborto del capo vaccinato.

Sulla base di tale ordinanza e sulla base del D.P.G.R. n.71 del 13 marzo 2003 si è proceduto, nel corso del 1° semestre 2003, alla vaccinazione nell'intero territorio della provincia di Terni per la specie bovina e ovi-caprina.

Gli allevatori da parte loro, a seguito dell'intervento vaccinale, hanno lamentato l'insorgere di più concreti danni, oltre la morte e l'aborto, quali i maggiori oneri per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, la mancata o parziale movimentazione conseguente a blocco veterinario, sia a seguito di vaccinazione che a causa di circolazione virale, deprezzamento post sblocco a causa di eccesso di offerta di capi sul mercato, riduzione natalità per riduzione di fertilità e riduzione produzione latte a seguito di aborti e conseguente accorciamento del periodo di lattazione, il tutto anche in previsione di una concreta possibilità di obbligo di vaccinazione su tutto il territorio regionale.


Per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse il Reg. (CE) n. 1774/ 2002 stabilisce, tra l'altro, le norme sanitarie per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali. La Regione Umbria con D.G.R. n. 428 del 9 aprile 2003 ha approvato le " linee guida " per l'applicazione del citato Reg. (CE)1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. L'U.E. con decisione n.324 del 24/12/2002 ha autorizzato la concessione di aiuti di stato.

La Regione dell'Umbria, in vari incontri avuti con le Organizzazioni professionali agricole, ha preso atto di tali problematiche facendosi carico di apportare delle modifiche alla legge regionale 27 novembre 2003, n.20, finalizzate al risarcimento per eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti da eventuali disposizioni e/o ordinanze ministeriali e/o regionali.

Tali misure si configurano "aiuti di stato" e come tali, nel rispetto dell'art. 87. Par. 1, del trattato CE, sottoposti all'approvazione della commissione U.E..

Con il disegno di legge in parola è stato previsto un risarcimento dei danni subiti dagli allevatori per i casi non previsti dalla L.r. 20/2003.

Il Responsabile del Procedimento  
(P.a. Giuseppe Giardinieri)





**“Art. 3.  
(Beneficiari)**

1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.

2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.”.

**Art. 4.  
(Modificazione dell'art. 4)**

1. L'articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

**“Art. 4.  
(Misura degli aiuti)**

1. Il risarcimento di cui all'articolo 2 è concesso nei casi di:

a) morte dei capi, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito ISMEA, in caso di morte entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria locale - ASL o di morte per infezione da febbre catarrale. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;

b) aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente ASL;

c) smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per qualsiasi causa di morte e comunque non superiore ad € 200,00 a capo per le specie bovina, bufalina ed equina, ed € 70,00 a capo per le specie suina ed ovicaprina.



d) riduzione natalità, conseguente alla vaccinazione nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) riduzione produzione latte, conseguente alla vaccinazione nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

2. E' concesso un risarcimento diversificato nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento;

#### Art. 5.

*(Modificazione dell'art. 5)*

1. L'articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 5.

*(Modalità di erogazione degli indennizzi)*

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c)”.

#### Art. 6.

*(Norma di prima applicazione)*

1. Le disposizioni di cui l.r. 20/2003, così come modificata e integrata dalla presente legge, si applicano a partire dalla campagna vaccinale relativa all'anno 2004.



Art. 7.  
(Efficacia)

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea.

Modificadisegnolegga  
Giardinieri/amz  
(D)






# REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 23/03/2004
nr. 0045664
Classifica: 1.14


Al Direttore alle  
attività produttive  
**Dott. *Ciro Becchetti***


S e d e

**Oggetto:** Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 – Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)".

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 37984 dell'11 marzo 2004, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 17 marzo 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione Paolo Papa e Giuseppe Giardinieri.

Cordiali saluti.

*La Presidente*  
*Avv. Marina Balsamo*



Allegato: n. 1 ddi

DF/  
Par Becchetti - blue-tongue



Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)".

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 1.  
*(Modificazione dell'art. 1)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge dispone interventi finalizzati al risarcimento di danni diretti e indiretti conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali o da blocchi sanitari previsti dalle competenti autorità statali e regionali nonché aiuti per le spese di raccolta e smaltimento degli animali, qualunque sia la causa di morte."

Art. 2.  
*(Integrazione dell'art. 2)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 sono aggiunte le seguenti lettere:

- "c) per lo smaltimento delle carcasse;
- d) per la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
- e) per il deprezzamento post-sblocco;
- f) per la riduzione della natalità;
- g) per la riduzione della produzione latteata."

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2003 è abrogato.

Art. 3.  
*(Modificazione dell'art. 3)*

1. L'articolo 3 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:



**“Art. 3.  
(Beneficiari)**

1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.

2. La concessione dei risarcimenti previsti dalla presente legge è, in ogni caso, disposta nel limite delle previsioni annuali di bilancio.”.

**Art. 4.  
(Modificazione dell'art. 4)**

1. L'articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

**“Art. 4.  
(Misura degli aiuti)**

1. Il risarcimento di cui all'articolo 2 è concesso nei casi di:

a) morte dei capi, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito ISMEA, in caso di morte entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente Azienda sanitaria locale - ASL o di morte per infezione da febbre catarrale. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;

b) aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario incaricato o dal Servizio veterinario della competente ASL;

c) smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per qualsiasi causa di morte e comunque non superiore ad € 200,00 a capo per le specie bovina, bufalina ed equina, ed € 70,00 a capo per le specie suina ed ovicaprina.

d) riduzione natalità, conseguente alla vaccinazione nella misura dell'ottanta per cento del

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) riduzione produzione latte, conseguente alla vaccinazione nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

2. E' concesso un risarcimento diversificato nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.”.

**Art. 5.**

*(Modificazione dell'art. 5)*

1. L'articolo 5 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

**“Art. 5.**

*(Modalità di erogazione degli indennizzi)*


1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c.”.

**Art. 6.**

*(Norma di prima applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 20/2003, così come modificata e integrata dalla presente legge, si applicano a partire dalla campagna vaccinale relativa all'anno 2004.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



**Art. 7.**  
*(Efficacia)*

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia






**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

**Servizio Bilancio e Controllo di Gestione**

Cod. fisc. 8000013 054 4  
part. IVA 0121282 054 0

Regione dell'Umbria Giunta Regionale  
Direzione Risorse  
Prot. Uscita del 17/03/2004  
nr. 0042066  
Classifica: IX.1



Oggetto: D.D.L.: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2003, n.20 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini(blu-tonge)."  
Norma finanziaria.

Al Servizio Qualificazione delle  
Produzioni animali  
Paolo Papa  
SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto si conferma la validità, in termini sostanziali, della formulazione della norma finanziaria vigente rinviando al Comitato legislativo le valutazioni del caso per una eventuale modificazione della stessa.

La legge finanziaria 2004, in corso di approvazione, a cui è demandata la quantificazione degli stanziamenti già prevede l'importo di 150.000,00 euro.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione  
Dr. Stefano Strona

Perugia, li 29 APR. 2004  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE

